

ANNO 2009

INDICE

- 1) Sentenza del 3.10.09
- 2) Lettera in data 28.9.09
- 3) Lettera in data 28.9.09

Rate 5/10/2009

elful

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - Sezione III^a

- 5 OTT. 2009

REG. PROT.

REG. RIC.

N°.....

N°.....

Ct. 33655/2009 Avv . Guida

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per il Lazio - Sez ° III ter

R.g. 7648/2009 - udienza del 6.10.2009

MEMORIA

per il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa
domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

resistente

CONTRO

il CODACONS, l'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi e la
Associazione Tutela Utenti Informazione Stampa e Diritto d'Autore, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti, e contro l'avv. **Carlo Rienzi** in
proprio, rappresentata e difesa come in atti

ricorrenti

FATTO

Con ricorso notificato in data 2 ottobre 2009 il Codacons, unitamente alle
Associazioni indicate in epigrafe ed all'avv. Carlo Rienzi, hanno impugnato "*il*
provvedimento, di data ed estremi ignoti, con il quale il Ministero dello Sviluppo
Economico ha aperto un istruttoria convocando i vertici della Rai per il giorno

8 ottobre 2009 per verificare se la trasmissione "Anno Zero" rispetti l'impegno, assunto dalla Rai nel contratto di servizio, a garantire un'informazione completa ed imparziale, nonché, ove possa occorrere, dell'art. 39 del contratto di servizio RAI 2007-2009, ove interpretato nel senso che conceda poteri istruttori illimitati del Ministero dello Sviluppo Economico sulla programmazione radio-televisiva della Rai s.p.a., di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se ignoti o sconosciuti".

Hanno sostenuto che il Ministero avrebbe aperto un'istruttoria per verificare se la trasmissione "Annozero" rispetti l'impegno assunto dalla Rai con il contratto di servizio attualmente in corso. Tale determinazione contrasterebbe sotto vari profili con i principi costituzionali della libertà e del pluralismo dell'informazione, nonché con le disposizioni che regolano il servizio pubblico radio-televisivo.

I ricorrenti prospettano altresì questione di illegittimità costituzionale dell'art. 48 del d.lgs. 177/2005, nella parte in cui conferisce al Ministro poteri di impulso di attività istruttoria, in alternativa ai poteri dell'Ag.Com, per violazione degli artt. 21 e 97 Cost.

Hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, nel presupposto che *"l'autonomia del concessionario del pubblico servizio rischia...di essere lesa gravemente a discapito di una corretta ed*

imparziale informazione in aperta violazione dei principi fondamentali della Costituzione... e di comprimere la libertà ed il diritto di informazione”.

Il Ministero si costituisce in giudizio e resiste al ricorso ed alla contestuale istanza cautelare di sospensiva, esponendo quanto segue in

DIRITTO :

1. In via preliminare si eccepisce la carenza di legittimazione ad agire degli odierni ricorrenti, in quanto privi di una posizione giuridicamente qualificata che legittimi la richiesta di annullamento e di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato. Secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, la legittimazione al ricorso presuppone che gli atti contestati siano idonei ad interferire con immediatezza su specifici interessi dell'Associazione e dei suoi aderenti, che siano distinti e differenziati rispetto all'interesse generale di tutti i cittadini al corretto e regolare svolgimento di una funzione o di un servizio pubblico.

In particolare, la legittimazione a ricorrere di un'Associazione di consumatori od utenti non può ritenersi così vasta da ricomprendere qualsiasi attività di tipo pubblicistico, che si rifletta in modo diretto o indiretto sui cittadini, sicché, come ha ritenuto codesto T.A.R. *“un gravame preordinato non tanto alla tutela di un interesse collettivo, quanto piuttosto alla tutela oggettiva della legittimità degli atti amministrativi, deve essere dichiarato inammissibile”* (T.A.R. Lazio sez 1^a sent. N 13160/2005.;cfr anche Cons. Stato, ad. Plen., decisione n. 1 del 2007; Cons. Stato, decisione n. 3876 del 2003; Tar Lazio, sentenza n. 1073 del 2006).

Nel caso di specie, come si evince chiaramente dal contenuto e dal tenore del ricorso, l'azione non è stata proposta per la tutela di un interesse proprio e specifico delle Associazioni ricorrenti, bensì per la tutela di generalissimi diritti costituzionali riferibili indistintamente all'intera collettività.

2. Sotto altro profilo, il ricorso è inammissibile per mancanza di un provvedimento impugnabile.

Invero, non sussiste nessun provvedimento di contenuto corrispondente a quello ipotizzato dalle controparti nel proprio ricorso sulla base di fonti imprecisate. In particolare, non esiste nessun provvedimento con cui il Ministero avrebbe *“aperto un'istruttoria...per verificare se la trasmissione “Annozero” rispetta l'impegno assunto dalla Rai nel contratto di servizio...”*.

Le notizie a cui la controparte si riferisce attengono in realtà ad un semplice atto interno, del tutto privo di rilievo provvedimentoale, con cui il Ministro ha richiesto un colloquio con il Presidente e con il Direttore della Rai al fine di discutere sulle note polemiche insorte in merito a recenti (e non meglio specificate) trasmissioni radio-televisive, in relazione agli obblighi derivanti dall'attuale contratto di servizio ed al suo prossimo rinnovo. Si tratta di attività rientrante nel legittimo esercizio delle funzioni istituzionali di governo, che non è soggetta a controllo giurisdizionale.

3. Le avverse censure sono manifestamente infondate, perché si basano sull'inesistente presupposto che sia stata avviata un'istruttoria in relazione ad una singola trasmissione televisiva.

In ogni caso, le avverse tesi sono prive di pregio sul piano giuridico. Infatti, l'art. 39 del vigente Contratto di Servizio con la Rai prevede che, fatte salve le competenze dell'Ag.Com., il Ministero cura la corretta attuazione del contratto stesso, informando la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi degli atti eventualmente adottati in relazione a tale attività. La medesima norma conferisce a tal fine al Ministero la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni, nonché di richiedere alla Rai dati e documenti utili.

Si tratta di disposizioni pienamente legittime, conformi ai principi costituzionali ed alle norme di legge in materia, perché si propongono lo scopo di assicurare il corretto esercizio della funzione pubblica nel settore radio-televisivo e di contemperare le esigenze del pluralismo e della libertà di informazione con quelle della tutela dei generali principi di correttezza, trasparenza, lealtà e buona fede nell'esecuzione del contratto di servizio.

Nel suddetto contesto l'acquisizione di informazioni ben può esplicarsi in attività correlate, come un incontro dell'organo politico con i vertici della concessionaria del servizio pubblico, per un confronto sui profili sopra indicati.

Inoltre, con riguardo alla questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 48 d.lgs. n. 177/2005, nella parte in cui conferisce al Ministero poteri di impulso in relazione all'attività istruttoria dell'AGCOM, premessa l'inammissibilità della stessa, in quanto irrilevante ai fini della decisione della causa, si rileva che la norma è pienamente legittima, in quanto il potere suddetto risulta esercitabile soltanto in relazione al contratto di servizio, del quale il Ministero è parte; non interferisce con i poteri di ufficio dell'AGCOM; si sostanzia in una mera attività di impulso, che non vincola il contenuto delle conseguenti determinazioni dell'Autorità.

4. Inammissibile è altresì la domanda cautelare, perché prospettata in termini meramente probabilistici, in relazione ad un generico ed indimostrato rischio di compressione dei principi di libertà di informazione.

Il pericolo paventato non è comunque configurabile neppure in astratto, per l'insussistenza di un nesso causale, giuridicamente apprezzabile, tra il colloquio richiesto ed il pregiudizio ipotizzato.

P.Q.M.

si conclude per il rigetto del ricorso e della contestuale istanza cautelare, perché inammissibili ed infondati.

Roma, 3 ottobre 2009

L'Avvocato dello Stato
Avv. Maria Letizia Guida





*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Ministero Sviluppo Economico
Gabinetto

USCITA - 28/09/2009 - 0024636

Ufficio : Gabinetto

3

Roma, 28 settembre 2009

SIGNORA DIREZIONE GENERALE,

desidero incontrare Lei e il Presidente presso il mio studio al Ministero dello Sviluppo Economico giovedì 8 ottobre alle ore 17.00, per un colloquio sulle note polemiche in merito alle recenti trasmissioni, sull'osservanza degli obblighi derivanti dell'attuale Contratto di Servizio, anche in riferimento al suo prossimo rinnovo.

Nell'attesa di incontrarLa, Le invio i più cordiali saluti

Prof. Mauro Masi

Direttore Generale RAI

Viale Mazzini, 14

00195 Roma



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

Ministero Sviluppo Economico
Gabinetto
USCITA - 28/09/2009 - 0024635
Ufficio : Gabinetto

2

Roma, 28 settembre 2009

SIGNOR PRESIDENTE,

desidero incontrare Lei e il Direttore Generale presso il mio studio al Ministero dello Sviluppo Economico giovedì 8 ottobre alle ore 17.00, per un colloquio sulle note polemiche in merito alle recenti trasmissioni, sull'osservanza degli obblighi derivanti dell'attuale Contratto di Servizio, anche in riferimento al suo prossimo rinnovo.

Nell'attesa di incontrarLa, Le invio i più cordiali saluti

Dr. Paolo Garimberti
Presidente RAI
Viale Mazzini, 14
00195 Roma